



Comune di Leverano

Provincia di Lecce

SETTORE ASSETTO DEL TERRITORIO URBANISTICA EDILIZIA

Prot. n. del

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE
L. 431/'98 – D.M. LL.PP. 07.06.1999
Programmazione anno 2020

BANDO PUBBLICO

per l'individuazione dei conduttori beneficiari

Deliberazione Giunta Comunale n. 162 del 23/12/2021

Determina n. 1660 del 31/12/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ASSETTO DEL TERRITORIO URBANISTICA EDILIZIA

Normativa

- Art. 11 della Legge n. 431/98;
- Determina Dirigenziale n. 514/2021 del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia “Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione. Programmazione anno 2020. Riparto tra i Comuni ed individuazione dei criteri e requisiti”;
- Nota della Regione Puglia prot. n. 6453/2021;
- Nota della Regione Puglia prot. n. 22184/2021;
- Delibera di Giunta Comunale n. 162 del 23/12/2021;

Visto che la somma assegnata al Comune di Leverano da destinarsi a sostegno dei canoni di locazione 2020 è di € **38.596,17**

Visto il cofinanziamento richiesto e che l'Amministrazione Comunale intende impegnare per un importo di € **7.719,23**, pari al 20% dell'importo assegna dalla Regione Puglia;

Visto che il fondo messo a disposizione per il Comune di Leverano è ad oggi complessivamente pari ad € **46.315,40**;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 162 del 23/12/2021 con la quale sono stati fissati i criteri e i requisiti per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, sulla base dei requisiti fissati dal Decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei LL.PP.

RENDE NOTO

Che, **entro e non oltre il 28 febbraio 2022, ore 14:00**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare **domanda per la concessione di un contributo integrativo per il pagamento del canone di locazione, relativo all'anno 2020**, ai sensi dell'art. 11 della L. 431/98.

Art. 1. Requisiti per beneficiare dei contributi e modalità di calcolo

- a) Possono presentare domanda per l'accesso al fondo i conduttori di immobili ubicati nell'ambito del territorio Comunale, destinati a residenza, con contratto di locazione con validità di registrazione nel 2020, in possesso dei requisiti minimi indicati nel modulo di domanda oltre a quelli riporti di seguito:
- Cittadini italiani o di paesi membri della Comunità Europea che risultino abitualmente domiciliati ovvero cittadini di altri Paesi in possesso di residenza presso il Comune. *(Ai fini dell'ammissibilità dei soggetti immigrati, la Corte Costituzionale, con sentenza 166/2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 11 comma 13 del D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni, nella L. 06.08.2008 n. 133, che consente l'accesso alle agevolazioni di cui all'art. 11 della L. 431/98, ai soli immigrati residenti nel territorio nazionale da almeno dieci anni o residenti nella regione da almeno cinque anni. Pertanto, fermo restando il possesso degli altri requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni di che trattasi, la ammissibilità a contributo dei soggetti immigrati non deve più essere subordinata al possesso del requisito della residenza come sopra specificato.)*
 - Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2020, regolarmente registrato, avente ad oggetto un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, **non superi 95 mq**, e non si trovi in zone di pregio, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (6 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con

disabilità superiore al 74%) oppure con n. 2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n. 3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato o divorziato;

b) Il reddito di riferimento massimo è:

fascia a): per i soggetti rientranti nella fascia a) di cui al citato D.M. del 07/06/99, art. 1, comma 1, l'imponibile complessivo. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di € **13.405,08** (Circolare INPS n. 148/2020);

fascia b): per i soggetti rientranti nella fascia b) di cui al medesimo D.M. del 07/06/99, quello convenzionale calcolato secondo le modalità di cui all'art. 21 della L. n. 457/78 e successive modificazioni. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in € **15.250,00**.

Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, si semplifica, per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o il rigo 2; per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico P.F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD.

Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e) della L.R. n. 10/2014, integrato dalla L.R. n. 67/2017).

Per chi dichiara reddito ZERO e/o nei casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda del contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da un altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti:

- genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni;
- disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
- presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale

SONO ESCLUSE DAL CONTRIBUTO:

- le domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2020:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. **reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza** di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, **i Comuni, successivamente alla erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;**

- con ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- le domande presentate da gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- alloggi con superficie utile superiore a mq. 95, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi o da nuclei familiari con particolari debolezze sociali, secondo quanto motivatamente previsto dal bando comunale;

NON SARÀ PREVISTA nè applicata la maggiorazione di cui all'art. 2 comma 4 del D.M. Del 7/6/1999 che stabiliva l'incremento del contributo del 25% in presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di disabili.

Detti contributi sono relativi al periodo 01/01/2020 al 31/12/2020.

L'importo del contributo da erogare è calcolato in rapporto ai mesi di validità del contratto di locazione.

Art. 2. Modalità di compilazione della domanda

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere redatte mediante l'utilizzo di apposito modulo predisposto dall'ufficio.

Stante l'introduzione dei nuovi indirizzi forniti dalla Regione Puglia in merito alle cause di esclusione dal contributo, le domande dovranno essere compilate con particolare cura e attenzione da parte dei richiedenti per cui si raccomanda che le stesse siano preliminarmente verificate, specie per quanto attiene la responsabilità, anche penale, delle dichiarazioni rese, da consulenti commercialisti, tributaristi, tecnici dell'edilizia, CAF, sindacalisti, di fiducia dei proponenti, avvertendo che, in caso d'incompletezza della domanda l'Ufficio istruttore non potrà chiedere integrazione dei documenti o precisazioni ma dovrà istruire le

pratiche per come pervenute nel termine perentorio del 28.02.2022, accogliendole o rigettandole in caso di mancanza documentale o d'imprecise o lacunose o contraddittorie dichiarazioni.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo dei concorrenti, il Comune esegue tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, su un campione del 10% (dieci percento) delle domande ammesse a contributo, con estrazione a sorte in seduta anche non pubblica, l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai richiedenti e, in caso di mendaci dichiarazioni, provvede alla denuncia all'autorità giudiziaria, sospendendo e revocando l'erogazione del contributo.

L'effettiva erogazione del contributo, a seguito del trasferimento al Comune dei fondi assegnati dalla Regione Puglia, è subordinata alla verifica della regolarità dei versamenti effettuati in favore dell'Ente Comune per tassazione, imposte e tributi, da parte del Responsabile del Settore Servizi Finanziari che è autorizzato a trattenere, per intero o anche solo parzialmente, il contributo assegnato in caso di morosità del beneficiario.

Nella domanda di partecipazione ciascun concorrente è tenuto a dichiarare, ai sensi del D. Lgs. 28.12.2000 n. 445, quanto segue:

- 1) la situazione economica e patrimoniale dell'interessato e dei componenti il nucleo familiare comprese indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti e non compresi nella dichiarazione dei redditi;
- 2) il possesso del contratto di locazione regolarmente registrato;
- 3) l'ammontare del canone di affitto;
- 4) le caratteristiche dell'alloggio;
- 5) i requisiti che danno diritto all'ammissione al contributo regionale.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge.

Art. 3. Raccolta domande – Formazione della graduatoria

Le domande relative al presente concorso debbono essere presentate, a pena di esclusione, all'**UFFICIO PROTOCOLLO** del Comune oppure spedite a mezzo raccomandata postale al Comune entro il giorno **28/02/2022 ore 14:00**, farà fede la data apposta dall'ufficio protocollo del Comune o del timbro dell'ufficio postale accettante, se spedite per posta.

Alla domanda dovrà essere allegato:

- a) Copia del contratto di locazione registrato per l'anno 2020 con l'indicazione dell'ammontare del canone annuo risultante;

b) Copia della/e ricevuta/e di versamento della tassa annuale di registrazione per l'intero anno 2020 (modello F23);

c) Modello 730/3; modello Certificazione Unica 2021; Dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del D. Lgs 31 Marzo 1998, n. 109 e s.m.i. relativa ai redditi posseduti dall'intero nucleo familiare nell'anno 2020.

d) Autocertificazione dei proventi esentasse ad ogni titolo percepiti nell'anno 2020 dai componenti il nucleo familiare (**indennità, pensioni, sussidi a qualsiasi titolo percepiti e non compresi nella dichiarazione di cui al punto c)**;

e) In presenza di soggetti disabili, copia della documentazione rilasciata dalle apposite strutture pubbliche con riferimento alla percentuale della disabilità (almeno 74%);

f) Fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;

g) Copia della cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq. utili dell'abitazione condotta in locazione;

h) Copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2020;

i) Per i cittadini extracomunitari copia del titolo del permesso di soggiorno in corso di validità per l'anno 2020;

l) Per chi dichiara reddito ZERO e/o per casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da un altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza, che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

m) Eventuale Modulo banca con l'indicazione IBAN corretto su cui effettuare l'accredito.

La mancata o incompleta presentazione della documentazione sarà motivo di esclusione dal beneficio.

Sulla base delle dichiarazioni rese nell'autocertificazione o della eventuale documentazione presentata entro la data di scadenza del bando, il Comune provvede alla formazione dell'elenco

dei concorrenti, per gruppi di reddito in ordine crescente, distinti per fascia a) e fascia b), come stabilito all'art. 1 del presente Bando.

Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 Dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

SARÀ INOLTRE MOTIVO DI ESCLUSIONE:

L'incompletezza della domanda di partecipazione;

La mancata apposizione della firma del richiedente;

La mancanza della copia del documento di identità del Richiedente in corso di validità.

I moduli delle domande sono disponibili presso il Comune di Leverano, oppure sul sito internet www.comune.leverano.le.it.

Art. 4 Assegnazione Contributi

L'assegnazione dei contributi è effettuata, previa determinazione dell'entità di essi, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone.

L'entità dei contributi assegnati a ciascun richiedente, avente i requisiti, sarà calcolata secondo i criteri stabiliti dalla L. 431/98 e ss.mm.ii. e in relazione alla reale entità del contributo erogato dalla Regione Puglia.

L'erogazione dei contributi resta comunque condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia.

Art. 5 Norma Finale

Per ogni utile informazione gli interessati potranno rivolgersi agli uffici del Comune incaricati con delibera di G.C. n.162/2021. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Si informa, coloro i quali intendano inoltrare la domanda, che i dati richiesti saranno trattati ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Leverano, 04/01/2022

Il Responsabile del Settore

Ing. Antonio Miraglia